PROGETTO SAFETY TUTOR
I QUADERNI DELLA SICUREZZA

TITOLO I D.LGS. N°81/08 PRINCIPI GENERALI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Guida Giuridico-Normativa e Tecnica

www.giacomodantuono.it

"E' il fondamento del nostro impegno perché nei luoghi di lavoro non vi siano più vittime innocenti"

Francesco Giangrandi
Presidente della Provincia di Ravenna
(in occasione del XXII anniversario della tragedia della "*MecNavi*" - 13.03.2009).

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

INTRODUZIONE

Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il **D.Lgs. 09 aprile 2008 n°81** – "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" *(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°101 del 30 aprile 2008 - S. O. n°108),* che riordina e riforma le norme vigenti in materia di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pur se denominato da più parti "*Testo Unico*" il nuovo decreto non è però il "*Codice della sicurezza*". Infatti, la sua finalità è sì il *riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro*, ottenuto mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo, ma restano in vigore anche altre disposizioni legislative alle quali si è tenuti ad uniformarsi.

Il decreto è costituito da **306 articoli suddivisi in 13 titoli**:

I. Principi generali;
II. Luoghi di lavoro;
III. Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
IV. Cantieri temporanei o mobili;
V. Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
VI. Movimentazione manuale dei carichi;
VII. Attrezzature munite di videoterminali;
VIII. Agenti fisici;
IX. Sostanze pericolose;
X. Esposizione ad agenti biologici;
XI. Protezione da atmosfere esplosive;
XII. Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale;
XIII. Norme transitorie e finali;

e da **51 allegati**:

I. Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale;
II. Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi (art. 34);
III. A Cartella sanitaria e di rischio;
III. B Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
IV. Requisiti dei luoghi di lavoro;
V. Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione;
VI. Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro;
VII. Verifiche di attrezzature;
VIII. Dispositivi di protezione individuale;
IX. Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici;
X. Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a);
XI. Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
XII. Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99;

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

XIII. Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere;
XIV. Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
XV. Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
XVI. Fascicolo con le caratteristiche dell'opera;
XVII. Idoneità tecnico professionale;
XVIII. Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali;
XIX. Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi;
XX. A. Costruzione e impiego di scale portatili;
B. Autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi);
XXI. Accordo Stato, Regioni e Province Autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota;
XXII. Contenuti minimi del Pi.M.U.S.;
XXIII. Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre;
XXIV. Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
XXV. Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
XXVI. Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni;
XXVII. Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio;
XXVIII. Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione;
XXIX. Prescrizioni per i segnali luminosi;
XXX. Prescrizioni per i segnali acustici;
XXXI. Prescrizioni per la comunicazione verbale;
XXXII. Prescrizioni per i segnali gestuali;
XXXIII. Movimentazione manuale dei carichi;
XXXIV. Videoterminali;
XXXV. Agenti fisici;
XXXVI. Valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici;
XXXVII. Parte I – Radiazioni ottiche non coerenti
Parte II – Radiazioni laser
XXXVIII. Sostanze pericolose - Valori limite di esposizione professionale
XXXIX. Sostanze pericolose - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria;
XL. Sostanze pericolose – Divieti;
XLI. Sostanze pericolose - Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti;
XLII. Sostanze pericolose - Elenco di sostanze, preparati e processi;
XLIII. Sostanze pericolose - Valori limite di esposizione professionale;
XLIV. Agenti biologici - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici;
XLV. Agenti biologici - Segnale di rischio biologico;
XLVI. Agenti biologici - Elenco degli agenti biologici classificati;
XLVII. Agenti biologici - Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento;
XLVIII. Agenti biologici - Specifiche per processi industriali;
XLIX. Atmosfere esplosive - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive;

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

L. A. Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive;
B. Criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione.

LI. Atmosfere esplosive - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Nei dossier di approfondimento del "***PROGETTO SAFETY TUTOR – I QUADERNI DELLA SICUREZZA***" viene preso in considerazione il D.Lgs. n°81/2008 con le modifiche apportate da:

- D.Lgs. 03 Agosto 2009 n°106 – *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2009, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- L. 07 Luglio 2009 n°88 – *Art.39 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200*);
- L. 27 febbraio 2009 n°14, conversione del D.L. 30.12.2008 n°207 – *Art. 32 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*;
- L. 02 agosto 2008 n°129, conversione del D.L. 03.06.2008 n°97 – *Art.4 co.2 e 2bis (Differimento e proroga di termini);*
- L. 24 luglio 2008 n°125, conversione del D.L. 23.05.2008 n°92 – *Art. 1 (Modifiche al codice penale)*;
- L. 6 agosto 2008 n°133 conversione del D.L. 25.06.2008 n°112 – *Art. 41 (Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro),*

in particolare, nel presente "*quaderno*" verrà trattato principalmente il **Titolo I – *Principi generali***, letto in combinato disposto con quanto prescritto dal **Titolo XII - *Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale***.

Il presente "***TITOLO I DEL D.LGS. N°81/2008 – PRINCIPI GENERALI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO***" si compone dei seguenti capitoli:

- le norme abrogate dal D.Lgs. 09 aprile 2008 n°81;
- il campo di applicazione;
- i soggetti obbligati in materia di sicurezza:
  - * datore di lavoro;
  - * gli istituti specialistici e le relative figure professionali:
    - servizio di prevenzione e protezione;
    - svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del datore di lavoro;
    - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
    - servizio per la gestione dell'emergenze: prevenzione incendi e primo soccorso;
    - il medico competente;
  - * altri soggetti obbligati:
    - dirigenti;
    - preposti;
    - lavoratori;
    - lavoratori autonomi;
    - progettisti;
    - fabbricanti e fornitori;
    - installatori;
- gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro;
  - * misure generali di tutela;
  - * valutazione dei rischi e documento di valutazione dei rischi;

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

- autocertificazione e procedure standardizzate;
- riunione periodica;
- informazione, formazione ed addestramento;
- obblighi connessi ai contratto di appalto o d'opera o di somministrazione;

- l'organizzazione pubblica per la sicurezza:
  - gli enti preposti:
    - comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    - commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro;
    - comitati regionali di coordinamento;
    - sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro;
    - enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: ISPESL, INAIL, IPSEMA;
    - gli organismi paritetici;
  - gli organi di vigilanza e controllo;
- appendice:
  - modifiche apportate al "Testo Unico" prima del "Decreto Correttivo".

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

LE NORME ABROGATE DAL D.LGS. 09 APRILE 2008 N°81

Con l'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, fatta qualche eccezione, è stata abrogata la maggior parte della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare:

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n°547: "*Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*", pubblicato sul S.O. alla G.U. 12.07.1955 n°158.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n°164: "*Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni*", pubblicato sul S.O. alla G.U. 31.03.1956 n°78.

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n°303, "*Norme generali per l'igiene del lavoro*", pubblicato sul S.O. alla G.U. 30.04.1956 n°105, *fatta eccezione per l'articolo 64:*

Art.64 – Ispezioni del D.P.R. n°303/56.
"Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.
Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio".

Decreto legislativo 15 agosto 1991 n°277: "*Attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della L. 30.07.1990 n°212*", pubblicato sul S.O. 53 alla G.U. 27.08.1991 n°200.

Già precedentemente in parte abrogato dall'art.5 del D.Lgs. 10 aprile 2006 n°195:

Art. 5 – Abrogazioni del D.Lgs. n°195/2006
"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n°277, e, limitatamente al danno uditivo, non si applica l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; la voce «rumori» nella Tabella allegata allo stesso decreto n. 303 del 1956 è soppressa".

Decreto legislativo 19 settembre 1994 n°626: "*Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro*", pubblicato sul S.O. 141 alla G.U. 12.11.1994 n°265.

Decreto legislativo 14 agosto 1996 n°493: "*Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro*", pubblicato sul S.O. 156 alla G.U. 23.09.1996 n°223.

Decreto legislativo 14 agosto 1996 n°494: "*Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili*", pubblicato sul S.O. 156 alla G.U. 23.09.1996 n°223.

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

Decreto legislativo 19 agosto 2005 n°187: "*Attuazione della direttiva 2002/44/Ce sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche*", pubblicato sulla G.U. 21.09.2005 n°220.

Articolo 36-bis, commi 1 e 2, del decreto legge 4 luglio 2006 n°223: "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", pubblicato sulla G.U. 04.07..2006 n. 153, convertito con modificazioni dalla L. 05.08.2006 n°248: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 04.07.2006, n°223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", pubblicata sul S.O. 183 alla G.U. 11.08.2006 n°186.

Articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007 n°123: "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*", pubblicata sulla G.U. 10.08.2007 n°185.

Ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia di salute e sicurezza sul lavoro incompatibile con il D.Lgs. 09 aprile 2008 n°81, o di fatto inglobate nel decreto stesso con o senza modificazioni quali:

Decreto Legislativo 10 aprile 2006 n°195: *"Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)"* pubblicato nella G.U. n°124 del 30.05.2006.

Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°187: "*Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche"* pubblicato nella G.U. n°220 del 21.09.2005, ripubblicato, con note, su G.U. n°232 del 05.10.2005.

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il D.Lgs. n°81/2008 ***si applica a tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, a tutte le tipologie di rischio, ed a tutti i lavoratori e lavoratrici, siano essi subordinati e autonomi o ad essi equiparati.***

Fanno eccezione:

* le Forze armate e di Polizia;
* il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
* i servizi di protezione civile;
* le strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
* le università, gli istituti di istruzione universitaria, le istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado;
* gli uffici all'estero di cui all'art.30 del D.P.R. 05.01.1967 n°18;
* i mezzi di trasporto aerei e marittimi;
* gli archivi, le biblioteche e i musei se sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali;

nei riguardi dei quali le disposizioni del D.Lgs. n°81/2008 sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, che dovranno essere individuate, mediante decreti, entro e non oltre il 15.05.2010. Fino a tale scadenza sono fatte salve le disposizioni attuative dell'art.1 co.2 del D.Lgs. n°626/94, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 27 luglio 1999 n°271, al D.Lgs. 27 luglio 1999 n°272, al D.Lgs. 17 agosto 1999 n°298, e le disposizioni tecniche del D.P.R. 27 aprile 1955 n°547 e del D.P.R. 7 gennaio 1956 n°164, richiamate dalla L. 26 aprile 1974 n°191, e dai relativi decreti di attuazione. Decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni prescritte dal D.Lgs. n°81/2008.

Inoltre, nei riguardi:

* delle cooperative sociali di cui alla L. 08.11.1991 n°381;
* delle organizzazioni di volontariato della protezione civile;
* dei volontari della Croce Rossa Italiana;
* del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico;
* dei volontari dei vigili del fuoco;

le disposizioni del decreto sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività che dovranno essere individuate mediante decreto entro il 31.12.2010.

Il D.Lgs. n°81/2008, inoltre nell'articolo 3 - "Campo di applicazione" (dal 5° al 13° comma) considera per ogni singola tipologia di contratto a carico di chi sono prescritti gli obblighi di prevenzione e protezione, naturalmente fatti salvo le normative specifiche di riferimento. In particolare:

→ nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore;

→ nell'ipotesi di distacco del lavoratore, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato;

→ nei confronti dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi, le disposizioni si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente;

→ nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, il D.Lgs. n°81/2008 e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili;

→ ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione,

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

inoltre ad essi devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. n°81/2008;

→ a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII del D.Lgs. n°81/2008, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. n°81/2008. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

→ nei confronti dei lavoratori autonomi si applicano le disposizioni di cui agli artt.21 e 26 del D.Lgs. n°81/2008;

→ nei confronti dei componenti dell'impresa familiare, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'art.21 del D.Lgs. n°81/2008.

→ nei confronti dei volontari di cui alla legge quadro n°266/91, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'art.21 del D.Lgs. n°81/2008. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

Infine, in considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs. n°81/2008.

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

SOGGETTI OBBLIGATI IN MATERIA DI SICUREZZA

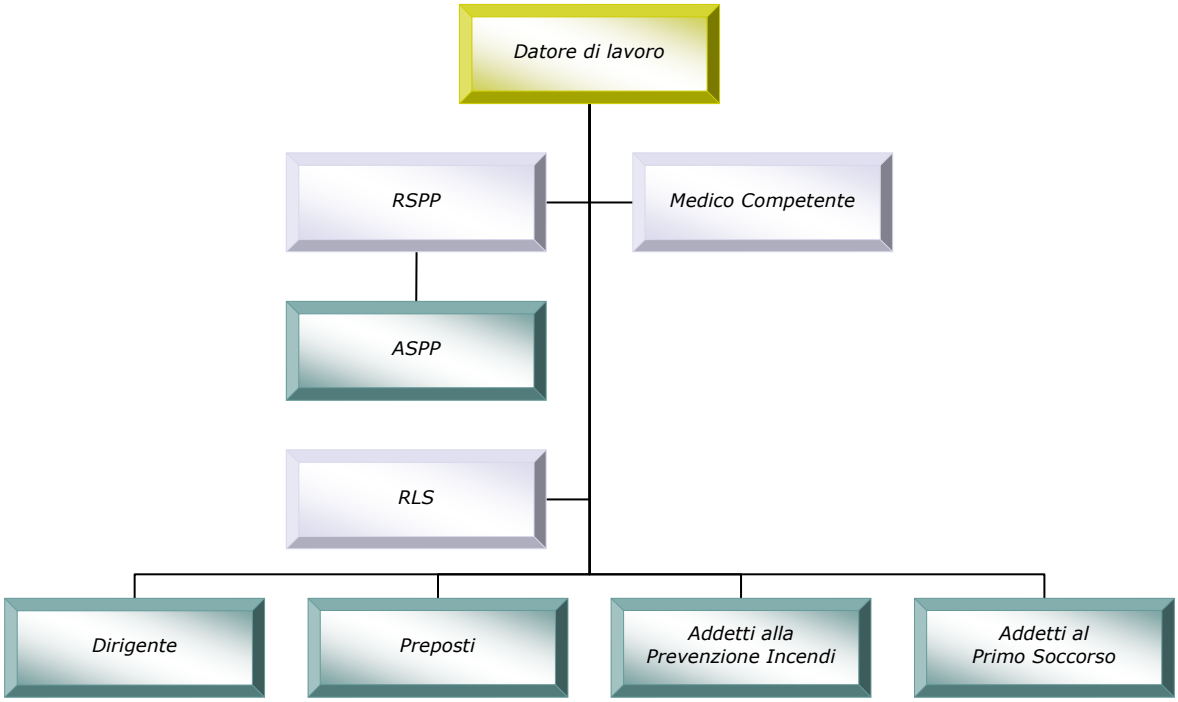

DATORE DI LAVORO

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Così come il D.Lgs. n°626/94 anche il D.Lgs. n°81/2008 pone a carico del datore di lavoro degli obblighi di cui alcuni non delegabili, specificati all'art.17 - *Obblighi del datore di lavoro non delegabili* e consistenti nelle seguenti attività:

- valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

mentre può delegare, con le modalità previste per le deleghe di funzioni, gli obblighi, prescritti dal D.Lgs. n°81/2008 a suo carico, ovvero:

- nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

- tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell'affidare i compiti agli stessi;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI (dispositivi di protezione individuale), sentito il RSPP ed il medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e nel richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento, in particolare il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
  * sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale e sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  * sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  * sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
  * sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
  * sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

  inoltre, assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
  * concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  * rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati comunicati in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA e concernente le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda:
  * verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, attraverso l'acquisizione:
    - del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
    - dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n°445/2000;
  * fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
  * coopera, con gli altri datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
  * coordina, con gli altri datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- elaborare il documento di valutazione dei rischi da interferenze, anche su supporto informatico e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- consultare preventivamente e tempestivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito all'organizzazione della formazione;
- adottare le misure, adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti, necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori convocare la riunione periodica;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito:
  * alla natura dei rischi;
  * all'organizzazione del lavoro, alla programmazione ed all'attuazione delle misure preventive e protettive;
  * alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  * ai dati relativi agli infortuni sul lavoro e quelli relativi alle malattie professionali;
  * i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi previsti a carico dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e dei fornitori, degli installatori e del medico competente, ferma restando l'esclusiva responsabilità "IURE PROPRIO" dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro.

Il datore di lavoro in caso di ricorso alla delega non è esente da responsabilità per la presenza di rischi dovuti a carenze in materia di sicurezza sul lavoro che attengono a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali.
Cassazione Sezione IV - Sentenza n°4123 del 28 gennaio 2009

Per un approfondimento giuridico-normativo e tecnico sugli obblighi, responsabilità e sanzioni previste a carico del datore di lavoro, si rimanda al quaderno: "***SAFETY TUTOR_02 – IL DATORE DI LAVORO***".

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

GLI ISTITUTI SPECIALISTICI E RELATIVE FIGURE PROFESSIONALI

Il D.Lgs. n°81/2008, come già precedentemente il D.Lgs. n°626/94, stabilisce che in tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, siano istituiti i seguenti istituti specialistici con le relative figure professionali, aventi compiti specifici nel campo della prevenzione e protezione, e di seguito descritti:

- il servizio di prevenzione e protezione con il suo responsabile;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- un servizio per la gestione delle emergenze: prevenzione incendi e primo soccorso.
- il medico competente.

Servizio di Prevenzione e Protezione e suo Responsabile

Il datore di lavoro organizza ed utilizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.

> **Servizio di prevenzione e protezione dai rischi**: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- a fornire ai lavoratori le informazioni:
  - sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale e sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  - sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  - sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
  - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
  - sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Come detto precedentemente, la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, prescritta dall'art.17 co.1 lett.b) del D.Lgs. n°81/2008 è, unitamente alla valutazione dei rischi, un obbligo del datore di lavoro non delegabile.

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di seguito elencati:

→ titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;

→ attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (Modulo A e B – Macrosettori ATECO);

→ attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (Modulo C).

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona facente parte del servizio di prevenzione e protezione ed in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di seguito elencati:

→ titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;

→ attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (Modulo A e B – Macrosettori ATECO).

Gli ASPP e RSPP, interni o esterni, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio. Il ricorso a persone o servizi esterni è, invece, obbligatorio nel caso in cui i dipendenti non siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento di tali compiti.

L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda e con il responsabile interno, è comunque obbligatoria:

- nelle aziende industriali a rischio di incidenti rilevanti;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni soggetti alle direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio, dimostrino di aver svolto le funzioni di ASPP o di RSPP, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'Accordo Stato, Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 26 gennaio 2006.

Coloro che sono in possesso di laurea specifiche contemplate dal D.Lgs. n°81/2008 o di ulteriori titoli di studio che possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono esonerati dalla frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (Modulo A e B).

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

Riconoscimento ai RSPP dei crediti professionali e formativi pregressi

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B	Modulo C	Verifica di apprendimento
> di tre anni con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Esonero per il macrosettore Ateco in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 dell'Accordo 26.01.2006 ed entro il 14.02.2008	Frequenza	Verifica dell'apprendimento con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (Modulo B – C)
> di sei mesi e < di tre anni, con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (Modulo B – C)
< di sei mesi con incarico attuale, designati dopo il 14.02.2003, nessuna formazione inerente ai contenuti dell'art.3 del D.M. 16.01.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (Modulo B – C)
Nuova nomina con formazione inerente i contenuti del D.M. 16.01.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (Modulo B – C)
Nuova nomina	Diploma di istruzione secondaria superiore	Frequenza	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (Modulo A – B – C)

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

Riconoscimento agli ASPP dei crediti professionali e formativi pregressi

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B	Verifica di apprendimento
> di tre anni con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Esonero per il macrosettore Ateco in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 dell'Accordo 26.01.2006 ed entro il 14.02.2008	Verifica dell'apprendimento con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (Modulo B)
> di sei mesi e < di tre anni, con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Frequenza	Verifica dell'apprendimento con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (Modulo B)
< di sei mesi con incarico attuale, designati dopo il 14.02.2003, nessuna formazione inerente ai contenuti dell'art.3 del D.M. 16.01.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Verifica dell'apprendimento con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (Modulo B)
Nuova nomina con formazione inerente i contenuti del D.M. 16.01.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Verifica dell'apprendimento con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (Modulo B)
Nuova nomina	Diploma di istruzione secondaria superiore	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (Modulo A – B)

Macrosettori ATECO

N°	Attività	Ateco	Ore Corso Modulo B
1	Agricoltura	A	36
2	Pesca	B	36
3	Estrazioni minerali	CA	60
	Altre industrie estrattive	CB	
	Costruzioni	F	
4	Industrie alimentari	DA	48

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

	Tessili, Abbigliamento	DB	
	Conciarie, Cuoio	DC	
	Legno	DD	
	Carta, Editoria, Stampa	DE	
	Minerali non metalliferi e produzione	DI	
	Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo	DJ	
	Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici	DK	
	Fabbricazione macchine apparecchi elettrici, elettronici	DL	
	Autoveicoli	DM	
	Mobili – Altre Industrie Manifatturiere	DN	
	Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua	E	
	Smaltimento rifiuti	O	
5	Raffinerie, trattamento combustibili nucleari	DF	68
	Industria chimica, Fibre	DG	
	Gomma, Plastica	DH	
6	Commercio ingrosso e dettaglio	G	24
	Attività Artigianali		
	Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni	I	
7	Sanità – Servizi sociali	N	60
8	Pubblica Amministrazione	L	24
	Istruzione	M	
9	Alberghi, Ristoranti	K	12
	Immobiliari, informatica		
	Assicurazioni	J	
	Associazioni ricreative, culturali, sportive	O	
	Servizi domestici	P	
	Organizzazione Extraterritoriale	Q	

I RSPP e gli ASPP sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento:

RSPP	Per i macrosettori di attività ATECO nn. 3 – 4 – 5 – 7	60 ore
	Per i macrosettori di attività ATECO nn. 1 – 2 – 6 – 8 – 9	40 ore
ASPP	Per tutti i macrosettori di attività ATECO	28 ore

Il RSPP ricopre una posizione di garanzia in relazione all'obbligo di formare i lavoratori e di vigilanza finalizzata ad evitare che gli stessi, in virtù di un loro comportamento non attento, possano compromettere la propria integrità fisica.
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n°19523 del 15 maggio 2008 - (u. p. 13 marzo 2008).

Messi in evidenza dalla corte di cassazione gli elementi di distinzione fra il RSPP ed il Tecnico delegato alla sicurezza sul lavoro. Consulente il primo e garante della sicurezza per il ruolo che gli deriva dalla delega del datore di lavoro il secondo.
Cassazione Sezione IV - Sentenza n°23929 del 10 giugno 2009.

Nella altalenante posizione assunta dalla corte di cassazione si registra una sentenza pro RSPP. La sua funzione è di consulente del datore di lavoro. L'obbligo di vigilanza dei lavoratori e del controllo che gli stessi rispettino le norme di sicurezza rimane a carico del datore di lavoro.
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n°27420 del 4 luglio 2008 (u. p. 20/5/2008).

Condannato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione per non aver segnalato una situazione di pericolo che ha portato ad un infortunio mortale. Si fa strada la "colpa professionale" e la "colpa tecnica" del RSPP.
Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n°15226 del 17 aprile 2007 (udienza 15 febbraio 2007).

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

Per un approfondimento giuridico-normativo e tecnico sulla figura professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, si rimanda al quaderno: "***SAFETY TUTOR_03 – IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE***".

Svolgimento diretto dei compiti di RSPP da parte del datore di lavoro

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nei seguenti casi:

1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 lavoratori
3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende fino a 200 lavoratori

(1) Escluse le aziende industriali a rischio di incidenti rilevanti, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

ed alle seguenti condizioni:

- frequenza ad un corso di formazione specifico, della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative secondo i contenuti e le articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione di tale accordo, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'art.3 del D.M. 16.01.1997;
- frequenza ad un corso di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'art.3 del D.M. 16.01.1997 ed agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. n°626/1994.

> ART. 95 - Norma transitoria – D.Lgs. 19 settembre 1994 n°626
> 1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

L'art.47 del D.Lgs. n°81/2008 prevede che in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

> **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

In particolare:

- nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo;
- nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda e in assenza di tali rappresentanze, eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è il seguente

- un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza così come contemplate dall'art.50 del D.Lgs. n°81/2008, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva (modalità per l'esercizio delle funzioni di RLS), sono di seguito riportate, in particolare, il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave, in tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda;
- è consultato sulle designazioni del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, alle attività di prevenzione incendi, primo soccorso ed evacuazione dei luoghi di lavoro, e del medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali, nonché le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dall'autorità competente e fa proposte in merito all'attività di formazione;
- nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori partecipa alle riunioni periodiche indette dal datore di lavoro, ed in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori, ha la facoltà egli stesso, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, di chiedere la convocazione di un'apposita riunione;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- su sua richiesta, per l'espletamento della sua funzione, riceve tempestivamente dal datore di lavoro, copia del documento di valutazione dei rischi e copia del documento di valutazione dei

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

rischi interferenti, anche su supporto informatico. Tali documenti devono essere consultati esclusivamente in azienda.

- dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche;
- non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Qualora non si proceda alla elezione alla sua elezione, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti territoriale e di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

COMUNICAZIONE ALL'INAIL DEL NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

La Direzione Generale dell'attività ispettiva e la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, hanno emanato una circolare per fornire chiarimenti in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti, se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tale circolare INAIL n°43 del 25 agosto 2009, a differenza di quanto previsto nel D.Lgs. n°81/2008, la comunicazione in argomento non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione. In fase di prima applicazione del D.Lgs. n°106/2009 correttivo del D.Lgs. n°81/2008, l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati".

Pertanto:

- coloro i quali hanno ottemperato all'obbligo - secondo le istruzioni emanate dall'Istituto in attuazione del D.Lgs. n°81/2008 - comunicando il nominativo (o i nominativi se più di uno) con riferimento alla situazione al 31.12.2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della circolare (25 agosto 2009).
- coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall'Istituto con la richiamata circolare n°11/2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative specificate nella circolare INAIL n°43 del 25 agosto 2009.

Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

La circolare, inoltre ricorda che rientrano nell'obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti di qualsiasi settore privato e pubblico con esclusione delle Amministrazioni, degli Istituti di ogni ordine e grado e delle Organizzazioni, al cui riguardo l'INAIL esprime riserva di dare indicazioni in considerazione del rinvio alla emanazione dei previsti decreti attuativi.

Per un approfondimento sul Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendali, territoriali o di sito produttivo si rimanda alla dispensa: "***SAFETY TUTOR_04 – Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza***".

Servizio per la gestione delle emergenze: prevenzione incendi e primo soccorso

DISPOSIZIONI GENERALI

Ai fini dell'adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, il datore di lavoro:

- organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
- garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

I lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare tale designazione, devono essere formati e tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda, devono essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate.

Nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

FORMAZIONE DEGLI ADDETTI

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio i cui contenuti minimi sono contemplati nel D.M. 10 marzo 1998 e suddivisi a seconda della tipologia di rischio in **rischio basso** (4 ore), **medio** (8 ore) ed **elevato** (16 ore).

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi al primo soccorso, devono ricevere una specifica formazione i cui contenuti minimi sono contemplati nel D.M. 15 luglio 2003 n°388 e suddivisi a seconda dell'azienda appartenente al **gruppo A** (16 ore), **B** e **C** (12 ore).

Per approfondimenti relativi alla formazione degli addetti si rimanda alla dispensa: "***SAFETY TUTOR_09 – INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO***".

PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal D.M. 15 luglio 2003 n°388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

PREVENZIONE INCENDI

I Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:
   1. misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
   2. misure precauzionali di esercizio;
   3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
   4. criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Fino all'adozione dei suddetti decreti, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro prescritti dal D.M. dell'interno 10 marzo 1998.

PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO

Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Il datore di lavoro, in caso di pericolo grave ed immediato:

- informa tutti i lavoratori che possono essere esposti circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico,

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;

- salvo eccezioni debitamente motivate, si astiene dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Il Medico Competente

Il Datore di Lavoro, previa consultazione preventiva del RLS, valutato il suo curriculum professionale e visto il titolo o il requisito abilitante alla funzione di medico competente, ai sensi dell'art.18 co.1 lett.a) designa il medico competente.

Medico Competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli e dei requisiti formativi e professionali:

→ specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
→ docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
→ autorizzazione di cui all'art.55 del D.Lgs. 15 agosto 1991 n°277;
→ specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti prescritti dal D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i.

Gli obblighi del medico competente, così come contemplati dall'art.25 del D.Lgs. n°81/2008 sono di seguito riportati:

- collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla:
  * valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario della sorveglianza sanitaria;
  * predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
  * attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza,
  * organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
  * attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute" secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni del codice della privacy e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti; fornisce altresì analoghe informazioni su richiesta ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro una volta all'anno o cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; in quest'ultimo caso comunica al datore di lavoro l'indicazione di una diversa periodicità ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

In base al D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i. devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori:

- addetti alla movimentazione manuale dei carichi;
- che impiegano attrezzature munite di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni (ovvero le pause e/o cambiamento di attività stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale, o in assenza di tale disposizione contrattuale considerando una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale;
- esposti ad livello di esposizione giornaliera al rumore in misura che eccede i valori superiori di azione, ovvero L_{EX} = 85 dB(A) e p_{peak} = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μP_a);
- esposti a vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio in misura che eccede il valori d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, fissato a 2,5 m/s^2.
- esposti a vibrazioni trasmesse al corpo intero in misura che eccede il valori d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, fissato a 0,5 m/s^2;
- esposti a campi elettromagnetici;
- esposti a radiazioni ottiche artificiali;
- esposti ad agenti chimici pericolosi, nel caso in cui la valutazione ha stabilito che il rischio non è basso per la sicurezza e non è irrilevante per la salute dei lavoratori;
- esposti ad amianto;
- esposti ad agenti biologici se l'esito della valutazione ne rilevi la necessità ovvero se viene evidenziato un rischio per la salute.

In base al D.Lgs. n°230/1995 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti che non sono classificati in categoria A.

Art. 83 - Sorveglianza medica - D.Lgs. n°230/1995 e s.m.i.

1. ……..
2. *La sorveglianza medica dei lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A è assicurata tramite medici competenti o medici autorizzati. La sorveglianza medica dei lavoratori di categoria A è assicurata tramite medici autorizzati.*
3. ……

D.Lgs. 17 marzo 1995 n°230 (S.O. alla G.U. n°136 del 13.06.1995) come modificato dal D.Lgs. 26 maggio 2000 n°241 (G.U. n°203 del 31.08.2000) e dal D.Lgs. 9 maggio 2001 n°257 (G.U. n°153 del 04.07.2001.
ALLEGATO III

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

Determinazione, ai sensi dell'articolo 82 del presente decreto, delle modalità e dei criteri per la classificazione dei lavoratori, degli apprendisti e degli studenti, nonché delle aree di lavoro

…….

3. Classificazione dei lavoratori esposti, degli apprendisti e degli studenti

3.1 *Sono classificati in Categoria A i lavoratori che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5, sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:*

a. 6 mSv di dose efficace;

b. i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose equivalente fissati al paragrafo 2 dell'Allegato IV, per il cristallino, la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto paragrafo.

3.2 Lavoratori non classificati in Categoria A ai sensi del paragrafo 3.1 sono classificati in Categoria B.

In base al D.Lgs. n°532/1999 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria tutti i lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro notturno.

D.Lgs. 8 aprile 2003 n°66 (G.U. n°87 del 14 aprile 2003 – S.O. n°61) come modificato dal D.Lgs. 19 luglio 2004 n°213 (G.U. n°192 del 17 agosto 2004)

Art. 14 - Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno

1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi.

In base al D.Lgs. n°1124/1965 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti alla silice.

D.Lgs. 30 giugno 1965 (G.U. n°257 del 13 ottobre 1965 – S.O.) come modificato dall'art. 35 co. 8 della Legge 24 novembre 1981 n°689, dal D.M. 21 gennaio 1987 e dal D.Lgs. 15 agosto 1991 n°277, art. 22 e 37.

Capo VIII - Disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi

Art. 157

I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui all'art. 140, e comunque non oltre cinque giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti, a cura e a spese del datore di lavoro, a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica, oppure da enti a ciò autorizzati, secondo le modalità di cui agli articoli 158 e seguenti, allo scopo di accertarne l'idoneità fisica alle lavorazioni suddette.

ASPETTO DA APPROFONDIRE

Quando è obbligatorio nominare il medico competente? Ci sono due possibili interpretazioni:

1. nomina del medico competente in fase preliminare collaborativa e di consulenza medica (sostenuta dall'ing. Porreca sul suo articolo *"La figura del medico competente nel testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro: un collaboratore indispensabile per il datore di lavoro"*, www.porreca.it, al quale si rimanda per una disamina dettagliata ed approfondita del problema) ed in fase successiva ed eventuale sorveglianza sanitaria.

   A suffragio di tale prima interpretazione:

   - la definizione di medico competente, contemplata dall'art.2 lett.h) del D.Lgs. n°81/2008, ampliata rispetto a quanto riportato dall'art.2 co.1 lett.d) del D.Lgs. n°626/94 che si limitava solo ai titoli che doveva possedere il medico competente;

   art.2 lett.h) del D.Lgs. n°81/2008

   «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

art.2 co.1 lett.d) del D.Lgs. n°626/94

medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1. *specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;*
2. *docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;*
3. *autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277.*

- gli obblighi previsti a carico del medico competente consistenti:
  - nella collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, ….. [art.25 co.1 lett.a)];
  - nella visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi [art.25 co.1 lett.l)];
  - nella partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria [art.25 co.1 lett.m)];
  - nel programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati [art.25 co.1 lett.b)] in combinato disposto con l'art.41 co.1 lett.a) del D.Lgs. n°81/2008;

Art.41 – Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi;

- l'obbligo prescritto a carico del datore di lavoro e del dirigente, se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, dalla lett.g) del co.1 dell'art.18, ovvero l'obbligo di richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n°81/2008;

2. <u>nomina del medico competente qualora la valutazione evidenzi rischi per i quali si rende obbligatoria la sorveglianza sanitaria</u> (sostenuta dall'autore).

A suffragio di quest'ultima seconda interpretazione:

- gli obblighi prescritti a carico del datore di lavoro e del dirigente, se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, consistenti:
  - nel nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. n°81/2008 [art.18 co.1 lett.a)];
  - nel fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione <u>e il medico competente, ove presente</u> [art.18 co.1 lett.d)];
- i componenti che partecipano alla riunione periodica aziendale in materia di sicurezza;

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

Art. 35 – Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
   a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
   b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
   c) il medico competente, ove nominato;
   d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

- l'organizzazione del primo soccorso e di assistenza medica di emergenza;

Art.45 – Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

- la collaborazione già prevista dal D.Lgs. n°626/94;

Art.17 co.1 del D.Lgs. n°626/94

Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

ma soprattutto,

- la modalità di effettuazione e l'oggetto della valutazione dei rischi:

Art.29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41 (ovvero nel caso di sorveglianza sanitaria);

Art.28 – Oggetto della valutazione dei rischi

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato e contenere: …….

Per un ulteriore approfondimento sui compiti del medico competente e sulla modalità di svolgimento della sorveglianza sanitaria consultare la dispensa: "***SAFETY TUTOR_07 – IL MEDICO COMPETENTE***".

ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI

Dirigenti

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

Fatta eccezione per la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento e la nomina del RSPP, possono essere delegati dal datore di lavoro gli obblighi prescritti a suo carico ovvero:

- la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- la designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- l'affidamento dei compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- la fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- di prendere misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- di adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- di informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- di astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- di consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- di consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione di tutti i rischi, anche su supporto informatico, e di consentirgli di accedere ai dati comunicati in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, a fini statistici e informativi relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- di elaborare, in caso di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, il documento di valutazione dei rischi da interferenze, anche su supporto informatico, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

- di prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- di comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- di consultare preventivamente e tempestivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda;
- di consultare preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sulle designazioni del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, alle attività di prevenzione incendi, primo soccorso ed evacuazione dei luoghi di lavoro, e del medico competente ed in merito all'organizzazione della formazione;
- di adottare le misure adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti e necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, di convocare la riunione periodica;
- di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- di comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro sub-delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni previste per la delega (in sostanza la sub-delega è sempre una delega).

Il soggetto al quale sia stata conferita la sub-delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

La delega e la sub-delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza, rispettivamente in capo al datore di lavoro ed al delegante, in ordine al corretto espletamento da parte del delegato o sub-delegato delle funzioni trasferite.

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti: datore di lavoro, dirigenti e preposti, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti (*Esercizio di fatto di poteri direttivi* - Art.299 D.Lgs. n°81/2008).

> **Il dirigente ed il preposto sono per quanto di competenza responsabili "IURE PROPRIO" degli obblighi di sicurezza sul lavoro indipendentemente dalla eventuale delega fornita dal datore di lavoro**.
> Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n°6277 dell'8 febbraio 2008 (u. p. 6 dicembre 2007).
>
> **La veste di dirigente non richiede necessariamente poteri di spesa. Questi, indipendentemente dalla delega e per attribuzione "OPE LEGIS", è garante della sicurezza sul lavoro nell'ambito della sfera di responsabilità gestionale**.
> Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n°42136 del 12 novembre 2008.

Preposti

> **Preposto**: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione.

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

Art. 37 co.7 del D.Lgs. n°81/2008
I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c. valutazione dei rischi;
d. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Chiunque assuma una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori così da poter impartire ordini o direttive sul lavoro da eseguire deve essere considerato tenuto, per ciò stesso, alla applicazione ed al controllo delle misure di sicurezza.
Cassazione Sezione IV - Sentenza n°11216 del 13 marzo 2009.

Il preposto assume una posizione di garanzia in riferimento all'osservanza delle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro ed ha il potere-dovere di pretendere che un operaio dipendente faccia uso di un DPI fornito in dotazione.
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n°10812 del 11 marzo 2008.

Per un approfondimento su competenze, obblighi, e formazione dei dirigenti e dei preposti, nonché sulle sentenze giurisprudenziali sopra citate, consultare la dispensa: "***SAFETY TUTOR_05 – IL DIRIGENTE ED IL PREPOSTO***".

Lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito è equiparato:
* il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
* l'associato in partecipazione di cui all'art.2549 e ss. del codice civile;
* il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.18 della L. 24 giugno 1997 n°196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
* l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
* i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
* il lavoratore di cui al D.Lgs. 1° dicembre 1997 n°468 e s.m.

I lavoratori devono in particolare:
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei DPI, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità (e fatto salvo l'obbligo di cui al punto successivo) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. n°81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori sono tenuti a segnalare al datore di lavoro le deficienze dei mezzi di sicurezza nonché le condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza adoperandosi direttamente, nel limite delle proprie competenze, per eliminarle o ridurle.
Cassazione Sezione IV - Sentenza n°1763 del 16 gennaio 2009.

Condannati, per un infortunio occorso durante alcune operazioni di scarico, il datore di lavoro ed il lavoratore addetto alla manovra della gru. Addebitata al primo una colpa specifica per violazioni a norme di sicurezza ed al secondo una colpa generica (imprudenza).
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n°43117 del 18 novembre 2008.

Il lavoratore ha l'obbligo sul luogo di lavoro di prendersi cura della propria e dell'altrui salute. condannato un lavoratore, in concorso con il datore di lavoro, per aver cagionato per negligenza ed imperizia l'infortunio mortale di un altro lavoratore.
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n°45020 del 3 dicembre 2008.

Lavoratori autonomi

I componenti dell'impresa familiare (quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo), i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi (con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente), i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. n°81/2008;
- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. n°81/2008;
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Tali soggetti, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali, la facoltà di:

- beneficiare della sorveglianza sanitaria;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

I lavoratori autonomi, che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

Progettisti

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Fabbricanti e fornitori

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori delle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. n°81/2008.

Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza e dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del Titolo III del D.Lgs. n°81/2008 e, ove si tratti di attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, siano in possesso della specifica abilitazione.

Installatori

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

MISURE GENERALI DI TUTELA

Le misure generali di tutela definite dall'art.15 del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i., secondo un ordine che potremmo definire logico/cronologico, costituiscono il fondamentale riferimento generale e nel quale ritroviamo i principi del sistema della prevenzione dei rischi sul lavoro.

Esse, rappresentano gli elementi basilari per orientare i processi decisionali in materia di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza nei luoghi di lavoro e, pertanto, i principi a cui attenersi nella definizione delle misure di prevenzione e protezione da adottare a seguito della valutazione dei rischi.

Le misure generali di tutela sono:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

VALUTAZIONE DEI RISCHI E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi prescritta dall'art.17 co.1 lett. a) del D.Lgs. n°81/2008 è, unitamente alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, un obbligo del datore di lavoro non delegabile.

> Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
> 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
>   a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
>   b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n°151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

> **Valutazione dei rischi**: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Il documento redatto a conclusione della valutazione dei rischi, deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o RLST e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

> **Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 5 dicembre 2000, «Misure minime di sicurezza - Chiarimenti sulla data certa dell'atto previsto dall'art. 1 della L. n°325/2000»**
> In questa circolare sono state individuate le seguenti modalità:
> 1. autoprestazione presso uffici postali di cui all'art. 8 D.Lgs. n°261/1999;
> 2. per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo;
> 3. apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici, di cui all'art. 15 comma 2, legge n°59/1997;
> 4. apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di atto pubblico;

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

5. posta elettronica certificata ai sensi del D.P.R. n°68/2005.

Un documento privo di data certa ed esibito dopo la data di accertamento da parte dell'organo di vigilanza non è idoneo a provare che lo stesso sia stato elaborato prima dell'accertamento medesimo.
Cassazione Penale Sez. III - Sentenza n°43840 del 25 novembre 2008.

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria, previa consultazione preventiva e tempestiva del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata:
→ in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
→ in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
→ a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
il conseguente documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

A seguito di tale rielaborazione anche le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per il datore di lavoro – dirigente.

Con l'entrata in vigore del "*decreto correttivo*", l'obbligo per la valutazione dello stress lavoro-correlato è rinviata all'emanazione delle indicazioni fornite dalla *Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro* o comunque in mancanza della elaborazione di tali indicazioni, a partire dal 1° agosto 2010.

Valutazione dei rischi inadeguata equivale ad inesistenza
Con la Sentenza n°4063 del 28.1.2008 la Corte di Cassazione ha affermato che un documento di valutazione dei rischi non aggiornato o comunque inadeguato ed una insufficiente formazione dei lavoratori equivalgono ai fini sanzionatori alla mancata redazione del documento ed all'assenza di attività formativa dei lavoratori.
Nel caso concreto la Suprema Corte ha ritenuto sussistere il reato di assenza di un'idonea valutazione dei rischi presenti nell'ambiente lavorativo, comprendente oltre all'ipotesi di mancata redazione del documento di valutazione anche quelle in cui lo stesso non risulta aggiornato o comunque inadeguato, poiché il documento di valutazione dei rischi, anche se esistente, non individuava gli specifici pericoli cui i lavoratori erano sottoposti in relazione alle diverse mansioni svolte, e non specificava le misure di prevenzione da adottare.
Inoltre si è ritenuto sussistente il reato di mancata attuazione e progettazione di attività formativa, nonché di inadeguata e sufficiente formazione del personale, in considerazione della mancanza di attività di istruzione ed informazione dei lavoratori sui rischi.
In particolare, il datore di lavoro è stato condannato dal tribunale per i reati di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n°626/1994, per aver omesso di effettuare un'idonea valutazione dei rischi e la prevenzione degli stessi nell'ambiente di lavoro, ed all'art. 22 co.1 del medesimo decreto, per non aver progettato ed attuato una adeguata attività formativa per tutti i lavoratori, contenente gli obiettivi specifici, la definizione di moduli didattici e gli strumenti per la verifica di apprendimento.
Da sottolineare, inoltre, il fatto che in presenza dei reati contestati, non hanno alcuna valenza liberatoria adempimenti posti in essere solo dopo diversi anni dall'introduzione del decreto 626, a maggior ragione se questi, oltre che tardivi, risultano inadeguati al portato normativo.

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

AUTOCERTIFICAZIONE E PROCEDURE STANDARDIZZATE

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate da elaborare da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale attuativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012.

Non è prevista l'autocertificazione nei seguenti casi:

- nelle aziende industriali a rischio di incidenti rilevanti;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni soggetti alle direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private.

I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. Tali disposizioni non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

- nelle aziende industriali a rischio di incidenti rilevanti;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni soggetti alle direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle aziende estrattive;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private.
- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.

Articolo 4 - Computo dei lavoratori

1. *Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:*
   - a. *i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile;*
   - b. *i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;*
   - c. *gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;*
   - d. *i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;*
   - e. *i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74 del medesimo decreto;*
   - f. *i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;*
   - g. *i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;*
   - h. *i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;*
   - i. *i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);*
   - m. *i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto*

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente;

l-bis. i lavoratori in prova.

2. *I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.*
3. *Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.*
4. *Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.*

RIUNIONE PERIODICA

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- il medico competente, ove nominato;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. In tale ipotesi, e nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha la facoltà di chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

Gli argomenti che il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti nel corso della riunione, richiamati dall'art.35 del D.Lgs. n°81/2008 e di seguito riportati sono:

- il documento di valutazione dei rischi;
- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;

ed eventualmente individuati:

- i codici di comportamento e le buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- gli obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

Il D.Lgs. n°81/2008, così come precedentemente anche il D.Lgs. n°626/94 e s.m.i., pone un forte accento sugli obblighi informativi, formativi e di addestramento nei riguardi dei lavoratori, in funzione

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

degli specifici fattori di rischio, destinandoli in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, a seconda dell'importanza e della complessità dell'attività richiesta.

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale e sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

FORMAZIONE

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento:

- ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
- ai rischi specifici di cui ai titoli del D.Lgs. n°81/2008 successivi al I.

I dirigenti e i preposti, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione i cui contenuti comprendono:

- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

La formazione deve avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Una formazione a contenuto specialistico deve essere impartita al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed agli incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la formazione in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, deve essere tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- principi giuridici comunitari e nazionali;
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico secondo i contenuti che saranno stabiliti dalle disposizioni contemplate in uno o più decreti attuativi. In attesa dell'emanazione di tali decreti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 10.03.1998.

I lavoratori incaricati dell'attività di primo soccorso devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico secondo i contenuti fissati dal D.M. 15 luglio 2003 n°388.

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino.

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

ADDESTRAMENTO
L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

Ove previsto, l'addestramento specifico deve avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Una insufficiente formazione dei lavoratori corrisponde ai fini sanzionatori ad una mancata formazione dei lavoratori.
Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n°4063 del 28 gennaio 2008 (u. p. 4 ottobre 2007).

L'In-Formazione impartita dai datori di lavoro ai lavoratori non deve costituire una mero adempimento formale ma essere effettiva, approfondita e soprattutto assimilata dai lavoratori stessi.
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 14875 del 26 marzo 2004 (u.p. 11 febbraio 2004).
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 40194 del 13 ottobre 2004 (u.p. 7 luglio 2004).
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 34298 dell'11 agosto 2004 (u.p. 23 marzo 2004).

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Le situazioni che si possono presentare e le relative regolamentazioni di legge, compaiono nel prospetto di seguito riportato:

- se esiste un solo datore di lavoro e operano promiscuamente servizi della sua azienda, le misure di sicurezza devono essere previste nelle procedure interne aziendali;
- se esiste un datore committente e datori impresari appaltatori e operano nell'azienda anche dipendenti delle imprese, le misure di sicurezza devono essere coerenti con l'art.26 del D.Lgs. n°81/2008 (ex art.7 del D.Lgs. n°626/94 e s.m.i.);
- se esiste un committente, anche non datore di lavoro, e i lavori hanno luogo in un cantiere temporaneo o mobile, le misure di sicurezza devono essere coerenti con il Titolo IV del D.Lgs. n°81/2008 (ex D.Lgs. n°494/96 e s.m.i.).

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda:

- verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione attraverso la esplicitazione dei criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dal suddetto decreto, la verifica avverrà attraverso:
  * l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  * l'acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000.

  Per i lavori che hanno luogo in un cantiere temporaneo o mobile (Titolo IV del D.Lgs. n°81/2008), la verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi è stata maggiormente esplicitata all'art.90 e secondo le modalità riportate nell'allegato XVII.

  Art.90 co.9 del D.Lgs. n°81/2008

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a. verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b. chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c. trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

Allegato XVII - Idoneità tecnico professionale

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
   a. iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
   b. documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
   c. documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
   d. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
   a. iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
   b. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
   c. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
   d. attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
   e. documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

- fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- coordina, con gli altri datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coopera, con gli altri datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento con gli altri datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, elaborando il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

L'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. n°81/2008.

ALLEGATO XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera;
2. lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
3. lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
4. lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione;
5. lavori che espongono ad un rischio di annegamento;
6. lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
7. lavori subacquei con respiratori;
8. lavori in cassoni ad aria compressa;
9. lavori comportanti l'impiego di esplosivi;
10. lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

In tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità i costi, non soggetti a ribasso, delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il committente è garante della salvaguardia della incolumità di chi presta una attività lavorativa per suo conto se questi non è dotato di capacità tecnico-professionale proporzionata al tipo di attività commissionata.
Cassazione Sezione IV - Sentenza n°36581 (U. P. 18/6/2009) del 21 settembre 2009.

Compete al committente datore di lavoro la predisposizione delle misure atte a garantire la sicurezza dell'appaltatore che opera nella sua azienda allorquando le stesse sono generiche e non sono legate alla specifica attività dell'appaltatore.
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n°12348 del 20 marzo 2008.

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

ORGANIZZAZIONE PUBBLICA PER LA SICUREZZA

GLI ENTI PREPOSTI

COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Comitato ha il compito di:

- stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
- programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;
- individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:

- esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
- esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione;
- validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai Presidenti delle Regioni;
- elaborare le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore;
- definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
- valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

- promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
- indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale;
- elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
- elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
- elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

COMITATI REGIONALI DI COORDINAMENTO

Il comitato regionale di coordinamento opera al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo tra il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, presso ogni regione e provincia autonoma

SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro è stato istituito al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate

ENTI PUBBLICI AVENTI COMPITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Gli enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono l'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), l'INAIL (Istituto Nazionale per le Assicurazioni degli Infortuni sul Lavoro) e l'IPSEMA (Istituto di Previdenza per il SEttore Marittimo), i quali esercitano le proprie attività, anche consulenziali, in una logica di sistema con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

In particolare, l'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà , le seguenti attività:

- elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività;
- interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro, per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;
- consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

- progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione;
- promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;
- partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro;
- elaborazione e raccolta e diffusione delle buone prassi;
- predisposizione delle linee guida;
- contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.

L'attività di consulenza non può essere svolta dai funzionari di tali istituti che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attività non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione dell'incarico, esercitare attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi.

L'INAIL, inoltre, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, svolge anche i seguenti compiti:

- raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
- concorre, alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con l'ISPESL;
- partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;
- eroga le prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime degli infortuni sul lavoro;
- può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera.

L'ISPESL è ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L'ISPESL è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell'ambiente, del lavoro e della produzione e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'ISPESL, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attività:

- svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
- interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei controlli che

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

richiedono un'elevata competenza scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;

- è organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori;
- svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato;
- è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;
- fornisce consulenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, agli altri Ministeri e alle regioni e alle province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro;
- fornisce assistenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome per l'elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;
- supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- può svolgere, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l'attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;
- effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa la congruità della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;
- assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione;
- diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi;
- coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di focal point italiano nel network informativo dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- supporta l'attività di monitoraggio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulla applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti compiti:

- raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
- concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con l'ISPESL;

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

- finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di salute per il settore marittimo, anche mediante convenzioni con l'INAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo;
- eroga le prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime degli infortuni sul lavoro con riferimento agli infortuni del settore marittimo.

INFORMAZIONE E ASSISTENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'ISPESL, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'INAIL), l'IPSEMA, gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

ORGANISMI PARITETICI

Gli organismi paritetici sono organismi costituiti, a livello territoriale, a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:

- la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
- lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia;
- ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, tali organismi sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti e possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali nazionali per la formazione continua e per la formazione e l'integrazione del reddito nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui, mediante specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti, l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.

Gli organismi paritetici, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

GLI ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività:

- attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
- lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
- ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati che dovranno essere individuate mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si rimanda per un approfondimento di tali tematiche alla dispensa: "***SAFETY TUTOR_08 – ORGANIZZAZIONE PUBBLICA PER LA SICUREZZA***".

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

APPENDICE

MODIFICHE APPORTATE AL "TESTO UNICO" PRIMA DEL "DECRETO CORRETTIVO"

Rispetto al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2008, il D.Lgs. 09 aprile 2008 n°81, aveva già subìto delle prime modifiche. In particolare:

- con l'entrata in vigore dell'**art. 39 della L. n°88/2009**, sono state apportate modifiche al Titolo IV del D.Lgs. n°81/2008 a seguito dell'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa a seguito della procedura di infrazione n°2005/2200. In particolare sono state apportate le seguenti modifiche:

LEGGE 7 luglio 2009 n°88 – "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee*" - Legge comunitaria 2008.
(GU n°161 del 14.07.2009 – S.O. n°110)
Art. 39
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 90, il comma 11 è sostituito dal seguente:
      «11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.»;
   b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
      «b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1».

In sostanza, con questo articolo si introduce l'obbligo per il committente (o il responsabile dei lavori da lui incaricato), per importi superiori ai 100.000 euro ed in presenza di più imprese di designare il coordinatore per la progettazione (CSP), mentre nei casi in cui non vige l'obbligo di nominare il CSP, le sue funzioni saranno comunque svolte dal coordinatore per l`esecuzione (CSE).

In merito alla disposizione alla successiva disposizione di cui alla lett.b), si riporta il contenuto dell'art.90 co.1 del D.Lgs. n°81/2008:

"Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro".

Per ulteriori dettagli sull'argomento si rimanda alla dispensa "***SAFETY TUTOR_10 – TITOLO IV: NOVITÀ E CRITICITÀ***".

- Il Governo, convertendo in **L. n°14/2009** il D.L. n°207/2008, aveva prorogato ulteriormente al 16 maggio 2009 l'obbligo, per il datore di lavoro e i dirigenti, di «comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro superiore a tre giorni» (art.18 co.1 lett.r) del D.Lgs. n°81/2008) nonché quella relativa al divieto di poter fare visite mediche in fase preassuntiva (art.41 co.3 lett.a) del D.Lgs. n° 81/2008).

Inoltre, aveva prorogato sempre al 16 maggio 2009 l'obbligo, per il datore di lavoro, della valutazione dello stress lavoro-correlato e della data certa prevista per il documento di valutazione dei rischi.

Decreto legge 30.12.2008 n°207 – "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*"
(GU n°304 del 31.12.2008).
Art. 32 - Modifiche al D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio.

Convertito in legge con modificazione (le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate con caratteri corsivi)

Legge 27/02/2009 n°14 – "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"
(GU n°49 del 28.02.2009 – S.O.)

Art. 32. - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, e' prorogato al 16 maggio 2009.

2-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

2-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2».

Tali obblighi tuttavia sono stati "*ritoccati*" in virtù dell'entrata in vigore del "*decreto correttivo*", in particolare: la lett.b) del co.1 dell'art.18 del **D.Lgs. n°106/2009** rinvia l'obbligo per la valutazione dello stress lavoro-correlato all'emanazione delle indicazioni fornite dalla *Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro* o comunque in mancanza della elaborazione di tali indicazioni, a partire dal 1° agosto 2010 mentre alla lett.c) del co.1 dello stesso articolo, oltre alla data certa per il documento di valutazione dei rischi è "consentita" l'attestazione della sottoscrizione del medesimo documento da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.

D.Lgs. 3 agosto 2009 n°106 – "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*"

ART. 18 - Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. *All'articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:*
   - *a) ……. ;*
   - *b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010";*
   - *c) ……. ; le parole: "deve avere data certa" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato";*
   - *d) ……. ;*
   - *e) ……. .*

Il Governo, convertendo in **L. n°129/2008** il D.L. n°97/2008, aveva già apportato alcune proroghe in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare: l'art.4 co.2bis modificando l'art.306 co.2 del D.Lgs. n°81/2008 aveva prorogato al 1° gennaio 2009 l'obbligo per il datore di lavoro di adeguare il documento di valutazione dei rischi ai nuovi contenuti e alle modalità previste dall'art.28 del

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

testo unico. Fino a quella data, quindi, continuavano a restare in vigore le disposizioni sulla valutazione dei rischi già contenute nel D.Lgs. n°626/1994 e nelle norme collegate.

Rimanevano invariate, invece, le altre due proroghe al 1° gennaio 2009 già previste dal comma 2, art. 4, ovvero quella relativa all'obbligo, per il datore di lavoro e i dirigenti, di «comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro superiore a tre giorni» (art. 18, comma 1, lettera r), D.Lgs. n. 81/2008) nonché quella relativa al divieto di poter fare visite mediche in fase preassuntiva (art.41, comma 3, lettera a),D.Lgs. n. 81/2008). Le disposizioni previste dal decreto legge, così come convertito in legge, sono entrate in vigore il 3 agosto 2008. Tali obblighi, come visto precedentemente sono stati prorogati ulteriormente al 16 maggio 2009 con la conversione in L. n°14/2009 del D.L. n°207/2008. Infine, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n°106/2009 (20 agosto 2009) è stato abrogato il divieto di poter fare visite mediche in fase preassuntiva.

Legge 2 agosto 2008 n°129 – "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini".
(GU n°180 del 2 agosto 2008).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate con caratteri corsivi
Art. 4. Differimento e proroga di termini
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
2-bis. All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2009».

Di seguito si riportano gli artt.18 co.1 lett.r) e 41, co.3 lett.a) del D.Lgs. 09 aprile 2008 così come modificati dal D.Lgs. 03 agosto 2009 n°106

Art.18 co.1
r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Art.41
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
   a) Abrogata
   b) per accertare stati di gravidanza;
   c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Comunicazione dati infortuni sul lavoro. Chiarimenti ministeriali
Con la Circolare prot. 25/SEGR/0006587 in data 21.05.2008, il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, ha fornito chiarimenti sull'applicazione e la corretta interpretazione dell'art.18 co.1 lett.r) del D. Lgs. n°81/2008 che dispone l'obbligo, per il datore di lavoro e per i dirigenti, di comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
Nella lettera circolare, il Ministero ha chiarito che l'applicabilità della disposizione citata è correlata con la costituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), di cui all'art.8 del D.Lgs n°81/2008, le cui regole di funzionamento dovevano essere definite tramite apposito decreto da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, ossia entro l'11.11.2008. Inoltre per il medesimo fine bisogna attendere l'emanazione di apposito decreto, che doveva essere adottato entro il 15.5.2009, concernente le modalità per la tenuta

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

semplificata della documentazione in oggetto finalizzate alla rivisitazione complessiva del sistema di archiviazione dei dati stessi.
Considerato il contesto normativo appena descritto, veniva precisato che l'obbligo di trasmissione dei dati relativi agli infortuni che implicano un'assenza dal lavoro superiore al giorno sarà operativo solo allorquando saranno pubblicate le regole di funzionamento del sistema preposto alla comunicazione delle stesse, mediante l'adozione dei relativi provvedimenti appena citati.
Permangono invece gli obblighi relativi alla denuncia dell'infortunio entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'evento, ed alla sua annotazione nel registro infortuni.

La **L. 24 luglio 2008 n°125** «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*» (GU 25 luglio 2008 n°173), convertendo in legge il D.L. 23 maggio 2008 n°92, emanato dal Governo nell'ambito del cosiddetto "pacchetto sicurezza", in materia di violazione delle norme antifortunistiche aveva apportato allo stesso non poche modifiche. Tra le principali novità in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro si evidenziano le seguenti:

- la lett.c) dell'art.1 co.1 ha modificato il co.2 dell'art.589 del Codice Penale, innalzando da "cinque" a **"sette" anni di reclusione la pena massima edittale prevista per il caso di omicidio colposo commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro** (si ricorda che in precedenza il decreto aveva innalzato questo limite da "cinque" a "sei" anni);
- l'art. 2bis ha sostituito, riformulandolo, l'art. 132bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, prevedendo che nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi si debba **dare priorità assoluta** tra gli altri **ai «processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro**».

Le disposizioni previste da tale provvedimento sono entrate in vigore il 26 luglio 2008.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n°112 del 25 giugno 2008 «*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*», con il quale il Governo ha previsto una serie di disposizioni di carattere urgente finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività dell'Italia oltre che alla stabilizzazione della finanza pubblica.
Tra le varie novità e argomenti trattati, ve ne sono alcuni attinenti alla disciplina propria della sicurezza sul lavoro che hanno portato ad alcune modifiche al D.Lgs. n°81/2008, in particolare:

- il comma 12, art. 39, **ha eliminato la sanzione** prevista a carico del datore di lavoro e dei dirigenti dall'art.55 co.4 lett.h) del D.Lgs. n°81/2008, **in caso di violazione dell'obbligo**, di munire i propri lavoratori che svolgono attività in regime di appalto e di subappalto «di **apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro**», secondo quanto previsto all'art. 18, comma 1, lettera u). La soppressione di questa sanzione, in realtà, potrebbe non comportare grandi conseguenze sotto il profilo prettamente sanzionatorio, atteso che la violazione del medesimo obbligo è già sanzionata per entrambi i soggetti richiamati alla lettera m) co.4 dell'art. 55 del D.Lgs. n°81/2008;
- i co.11 e 12 dell'art. 41 del nuovo decreto legge, modificando i co.1 e 4 dell'art.14 del D.Lgs. n°81/2008, hanno eliminato uno dei tre casi in cui gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale possono adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, ovvero «**in caso di reiterate violazioni delle disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale**».

  Il decreto legge, entrato in vigore il 25 giugno 2008, è stato convertito in legge dalla **L. 6 agosto 2008 n°133** pubblicata sulla G.U. 21 agosto 2008 n°195 - S.O. n°196.

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.